

**ASSENZE PER MALATTIA**  
**(Personale a tempo indeterminato)**  
**Art. 17 CCNL 2002/05**

Il personale direttivo, docente e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i docenti non licenziabili di cui agli articoli 43 e 44 della legge 270/82 e i docenti di religione con diritto alla carriera possono assentarsi per motivi di salute. I loro diritti sono riassunti nello schema che segue.

<i>Conservazione del posto</i>	<i>Retribuzione</i>	<i>Normativa</i>
18 mesi nei 3 anni precedenti l'ultimo giorno del periodo di malattia in corso.	I primi 9 mesi al 100 % Successivi 3 mesi al 90 % Ulteriori 6 mesi al 50 %	Art. 23 Ccnl 4.8.95

Le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri (salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo massimo di conservazione del posto.	Al 100 %	Art. 49 Ccnl 26.6.99
--	----------	----------------------

*Questi periodi sono validi a tutti gli effetti come anzianità di servizio.*

Nei casi gravi sono concessi ulteriori 18 mesi (senza retribuzione)	nessuna	Art. 23 Ccnl 4.8.95
---	---------	---------------------

*Tali periodi non sono validi come anzianità.*

***Dopo 18 mesi di malattia***

Il lavoratore che ha raggiunto il limite della conservazione del posto (18 mesi di malattia nel triennio) può, se non si tratta di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti:

- a) non fare nulla. In questo caso l'amministrazione scolastica risolve il rapporto di lavoro;
- b) chiedere, se è idoneo, di essere utilizzato in altre mansioni. In questo caso, a domanda, l'interessato, è sottoposto all'accertamento medico da parte della Asl;
- c) chiedere, se la malattia è grave, un ulteriore periodo di assenza, fino a 18 mesi che non sono retribuiti e non sono utili come servizio. In questo caso, dopo la richiesta, il dirigente scolastico chiede alla Asl di accertare la malattia. Se si tratta di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti la retribuzione è intera ed il periodo di assenza non è conteggiato ai fini del tetto massimo.

***Inidoneità***

Superati i periodi di conservazione del posto, oppure a seguito di accertamento medico da parte dell'ASL, il personale che venga dichiarato dalla commissione medica inidoneo ai compiti d'istituto è collocato fuori ruolo e, a domanda, può essere utilizzato in altre mansioni. L'articolo 130 del Dpr 3/57 prevede che il dipendente ha diritto a farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Quando il dipendente, dichiarato non idoneo alla funzione d'istituto, ma idoneo ad altri compiti non chieda di essere utilizzato si risolve il rapporto di lavoro (chiarimento Ministero del tesoro del 23.6.97 n. 225411).